

CONSIGLIO DI STATO

V Sezione, 3 marzo 2005, n. 833

Conferma T.A.R. Abruzzo - Pescara, 4 agosto 2004, n. 745.

Il ritrovamento nell'urna, in fase di spoglio, di una scheda "fac-simile" e il suo inserimento tra le "schede nulle" non comporta l'invalidità delle operazioni di scrutinio.

Omissis.

5) – L'appello è infondato.

Vero che il Presidente ha l'onere di verificare, ai sensi del citato art. 49 del T.U. del 1960 (norma, tra l'altro, invocata dagli appellanti solo in sede di appello) ed esaminando la firma e il bollo, che la scheda riconsegnatagli per il deposito nell'urna sia autentica; non di meno, l'eventuale difetto di sorveglianza che si sia risolto con l'inserimento (per mero errore, come appare verosimile, o per scelta "maliziosa" come pure prospettato dal TAR) nell'urna stessa di un fac-simile, anziché della scheda autenticata non appare tale da invalidare le operazioni di voto allorché, come nella specie, tale irregolarità non abbia inciso sul risultato finale.

Nel caso in esame, invero, le elezioni si sono svolte in un unico seggio e in presenza dei rispettivi rappresentanti di lista (di cui due facenti capo alla lista "... di appartenenza degli odierni appellanti); in una situazione, tra l'altro, in cui due soli erano, in realtà, gli schieramenti che si scontravano (il terzo ha conseguito un solo voto); ciò che induce a ritenere che lo spoglio sia avvenuto in una situazione di massima, reciproca attenzione e sorveglianza.

Ebbene, pur in tale contesto nulla è emerso o è stato fatto constare, dai rappresentanti stessi, in fase di spoglio, in merito alla evenienza che una scheda possa essere stata sottratta e sostituita con un fac-simile in un momento successivo a quello dell'apertura dell'urna e immediatamente precedente allo spoglio stesso delle schede (né risulta essere stato richiesto un nuovo conteggio delle schede medesime); il timore in tal senso rappresentato in sede giudiziale dagli odierni appellanti non poggia, dunque, su alcun concreto elemento fattuale, ma solo su congetture soggettive prive di ogni realistico supporto.

Si versa, invero, in una situazione in cui – verosimilmente per una distrazione dell'elettore – è stato collocato nell'urna un foglio simile ad una scheda (la somiglianza di questo con la scheda può aver prodotto confusione nell'elettore) anziché la scheda debitamente vidimata dal seggio; questa, però, è stata assegnata all'elettore, come dimostra il fatto che vi è, comunque, corrispondenza tra numero delle schede che sono risultate consegnate agli elettori ai fini del voto e numero dei votanti; in particolare, le schede autenticate erano 645 (verbale, pag. 7), quelle autenticate, non utilizzate, 248 (pag. 34); la differenza tra tali due cifre – 397 – corrisponde al numero degli elettori (pag. 33) che hanno ricevuto la scheda ai fini dell'espressione del voto.

In definitiva, lo scollamento tra numero dei votanti e numero delle schede autentiche reperite nell'urna non appare tale da indurre alla declaratoria di illegittimità delle stesse operazioni elettorali; ciò, come si ripete, sia per l'assenza di contestazioni in merito alle modalità di reperimento del fac-simile, sia per la corrispondenza tra schede autenticate e numero degli elettori, sia, infine, per la corrispondenza tra numero di elettori e numero delle schede rinvenute nell'urna, ivi compresa, tra di esse, la scheda fac-simile di cui si tratta, poi debitamente annullata.

Né tutto ciò può essersi prestato a situazioni di manipolazione, duplicazione o controllo del voto, dal momento che gli elettori sono stati tutti regolarmente identificati senza che alcuno si sia ripresentato al seggio e il fatto che una scheda autentica sia rimasta in possesso di un elettore può, al più, dimostrare che quell'elettore, in concreto, non ha espresso alcun voto (o alcun voto valido, essendo stata annullata la scheda fac-simile), ma non essere indice di preferenza espressa per l'uno o l'altro schieramento.

Da tutto quanto sopra consegue che il divario di un voto tra i due schieramenti contrapposti deve rimanere fermo.

6) – Per tali motivi l'appello in epigrafe appare infondato e, per l'effetto, deve essere respinto.

Omissis.